



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Napoli*

Cat. n. 4.3.38/S.E  
Circolare n. 24/AMM.

Napoli, 7 maggio 2011

Ai sigg Presidenti degli uffici elettorali di sezione  
per il tramite dei Comuni di

AGEROLA, CAMPOSANO, CASANDRINO, CASORIA, CASTELLO DI  
CISTERNA, CICCIANO, GRUMO NEVANO, MARANO DI NAPOLI,  
MASSA SOMMA, MELITO DI NAPOLI, MONTE DI PROCIDA, NAPOLI,  
PIANO DI SORRENTO, POGGIOMARINO, POZZUOLI, QUARTO, SAN  
SEBASTIANO AL VESUVIO, SERRARA FONTANA, VICO  
EQUENSE, VILLARICCA

Oggetto: Voto dei rappresentanti di lista. Elezioni comunali del 15 e 16 maggio 2011, con  
eventuale turno di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011.

Con riferimento alle prossime consultazioni comunali, si richiama l'attenzione sulle vigenti  
disposizioni normative che consentono a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure  
speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste  
sono iscritti, bensì presso un altro ufficio sezionale nell'ambito dello stesso comune di iscrizione  
elettorale, previa esibizione della tessera elettorale.

In particolare, si fa riferimento ai rappresentanti di lista, i quali possono votare nella sezione  
presso la quale esercitano le loro funzioni.

Ciascun presidente della sezione diversa dall'ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti i  
rappresentanti di lista dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvenuto esercizio del voto al  
**delegato del comune, il quale a sua volta informerà il presidente del seggio in cui il  
rappresentante risulta iscritto per gli opportuni riscontri.**

I Presidenti degli uffici elettorali di sezione vorranno altresì ricordare ai predetti elettori che i  
loro nominativi vengono annotati in calce alla lista degli elettori delle sezioni (o in liste aggiunte) e  
di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio.

Il nostro ordinamento, infatti, non consente l'esercizio del diritto di voto in più sezioni, anche  
se per distinte consultazioni e pertanto i Presidenti degli uffici elettorali di sezione allo scopo di  
evitare una doppia espressione di voto da parte dei citati elettori vorranno richiamare la loro  
attenzione sulle apposite sanzioni penali previste dall'art. 93, co. 1, del T.U. n. 570 del 1960  
(reclusione fino a tre anni e multa fino a euro 2.065) per coloro che esprimono il proprio voto "in  
più sezioni elettorali", e dall'art. 97, co. 1. dello stesso T.U. (reclusione da sei mesi a due anni e con  
la multa fino a 2065 euro) per coloro che, al fine di votare più di una volta, fanno indebito uso della  
tessera elettorale.

IL PREFETTO  
(De Martino)